

la eleggibilità dei canonici è stata riconosciuta, e vennero ammessi a sedere in questo recinto; e perchè nella guisa stessa il fatto successivo delle parti si ritiene per ottimo interprete delle convenzioni, così nelle leggi la successiva loro applicazione in modo incontestato ed uniforme ne chiarisce il senso genuino: al che si contrappone non esservi cosa veramente giudicata, finchè non sia stata, e difatti non fu, eccitata la quistione.

Tale, a un dipresso, onorevoli signori, è lo stato dei dubbi che presenta la quistione che oggi siete chiamati a decidere, e che io venni esponendo brevemente, senza prevenzioni, senza studio di parte; che non ha da esserci quando trattasi di principii, e tanto meno quando versiamo in materia di verificaazione dei poteri.

A dirla in poche parole ed in riepilogo:

Non si può negare aver ogni capitolo di chiesa cattedrale conservato, sì nel tempo di sede piena, che in quello di sede vacante, una porzioncella dal più al meno della giurisdizione che dapprima eserciva in comune col vescovo;

Non si può negare che i canonici dei singoli capitoli hanno obbligo di residenza; che là dove trovasi unita una parrocchialità, hanno i canonici cura d'anime abituale. Ma è certo del pari:

Che la giurisdizione capitolare non si esercita dai singoli membri *uti singuli*;

Che dall'obbligo di residenza i singoli canonici possono essere dispensati;

Che la cura *abituale* si restringe al diritto di nominare un parroco, cui solo ed esclusivamente appartiene l'esercizio della cura d'anime; la quale considerazione si applica eziandio al caso particolare del canonico decano Marongiu;

Che il n° 5 dell'articolo 98 della legge elettorale venne finora inteso ed applicato ad escludere parroci, cappellani di reggimento, non mai i canonici come canonici.

Se si trattasse *de iure constituendo*, voterei per l'esclusione dei canonici i quali, ministri di Colui che disse: « il mio regno non è di questo mondo, » dovrebbero starsene lontani dalla vita politica; ma, in cospetto della legge elettorale costituita, propendo a seguir l'esempio lasciatoci dalle passate Legislature.

Con ciò, se il desiderio non m'inganna, penso di aver soddisfatto, nella misura delle mie deboli forze, al compito di relatore, e coll'intento, non lo nascondo di abbreviare la discussione.

Altro però non mi occorre che dover dichiarare alla Camera, come nell'ufficio V, non siasi elevata obbiezione al mantenimento delle sue prime conclusioni: talechè mi rimase l'incarico di riproporvi la conferma dell'elezione del collegio di Sassari nella persona del canonico e professore Marongiu.

**PRESIDENTE.** Io darò la parola successivamente agli oratori che parleranno pro o contro le conclusioni dell'ufficio.

La parola spetta all'onorevole Gastaldetti iscritto contro.

**GASTALDETTI.** Ho domandato la parola in questo argomento per esprimere il mio convincimento che i canonici delle chiese cattedrali non possono essere eletti all'ufficio di deputati, e rendendo generale la questione, combattendo questa, intendo di combattere tutte le altre elezioni di simile natura, le quali siano per presentarsi al voto della Camera. Può a prima fronte sembrare ingenerosa opera quella di tentare di escludere dal Parlamento persone meritamente onorate ed onorande e di privarle nella più nobile missione a cui possa aspirare un cittadino; ma, in cospetto di un principio per gravissime ragioni sancito dalla legge politica, deve tacere ogni riguardo di persone e non vuoi tradire l'interesse della nazione per difendere l'interesse d'un ceto, per quanto rispettabile e rispettato. Nè mi muove l'allegazione che già in altra Legislatura i canonici di chiese cattedrali sieno stati ammessi a sedere in Parlamento: una massima una volta accolta non toglie la via ad ulteriore discussione, e tanto meno può vincolare il voto della Camera. Del resto, come faceva osservare il relatore, nelle ammissioni che ebbero luogo non vi ebbe esame, non vi ebbe discussione, cosicchè la questione non può dirsi già agitata e definita. Anzi dirò di più: se io non avessi veduto negli scorsi giorni e se non vedessi oggi stesso sedenti in Parlamento vari di quegli onorevoli canonici, la cui elezione è chiamata in discussione, creduto avrei che essi stessi avrebbero risolta la questione, astenendosi volontari dall'occupare uno stallo, il cui ufficio non può in alcun modo essere conciliabile coi doveri del loro ministero. (*Susurro a destra*)

E per verità quali sono gli uffici a cui dalle regole onde pigliano il nome sono astretti i canonici? Questi uffici sono: *voce in capitolo, sede in coro*.

In queste parole si racchiude la formola ed il concetto che segnano ad un tempo i doveri ed i diritti dei canonici. Ora, come mai potranno dessi obbedire a questi doveri, come mai potranno esercitare questi diritti, tranne stando assidui presso il capitolo di cui sono membri?

Io non ricorderò alla Camera, e tanto meno ai signori canonici che meglio di me le sanno, le prescrizioni colle quali la Chiesa frequentemente li richiamò all'osservanza dei doveri di residenza troppo spesso rilassati e negletti.

Nei primi tempi della Chiesa, quando il potere civile veniva in aiuto della disciplina ecclesiastica, non mancarono legislatori civili i quali concorsero ad intimare agli ecclesiastici l'adempimento del dovere di residenza.

Basti tra tutte la costituzione XLII del Codice giustiniano, nel titolo *De Episcopis et Clericis*.

L'imperatore Giustiniano ricordava agli ecclesiastici addetti alla Chiesa: pensassero che non erano solamente ecclesiastici per consumare i frutti dei beni della Chiesa; pensassero che coloro i quali avevano fondate le chiese, costituite le prebende, avevano pure diritto che fossero adempiuti i doveri della liturgia.

Basti a me in questa questione della residenza l'invocare il noto e severo disposto del Concilio di Trento, il quale, come fu già accennato dallo stesso relatore, nella